



**CONSIGLIO  
ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI COSENZA**

**PIANO TRIENNALE INTEGRATO  
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E PER LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA  
TRIENNIO 2024 – 2026**

**Cosenza, 31 gennaio 2023**

**II RPCT  
Avv. Paolo Florio**

## Sommario

INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO .....	3
SEZIONE I – PIANO TRIENNALE.....	8
AMBITO DI APPLICAZIONE .....	8
COMPITI DEL CONSIGLIO .....	9
I FATTI CORRUTTIVI .....	10
ORGANIGRAMMA E DESTINATARI DEL PIANO .....	10
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO .....	12
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL RISCHIO .....	15
WHISTLEBLOWING .....	16
SEZIONE II TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ED INTEGRITA' .....	16
PREMESSA .....	17
INTRODUZIONE.....	17
OBIETTIVI E LORO MODALITA' DI REALIZZAZIONE .....	17
DATI ED ATTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA .....	19
ACCESSO AGLI ATTI ED ACCESSO CIVICO.....	23
DISPOSIZIONI FINALI .....	24

## PREMESSA

Tale Piano triennale integrato 2024 – 2026 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, aggiornato rispetto al precedente, risponde alla primaria esigenza di individuare ogni e qualsivoglia attività con più elevato rischio di corruzione e, comunque, a prevedere specifici obblighi di trasparenza, tenendo conto delle prescrizioni previste e regolate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Così come il precedente, anche questo Piano, riflette le modeste dimensioni della struttura amministrativa composta da due dipendenti, la cui articolazione rispetto all'annualità precedente è rimasta immutata.

Per buona prassi ormai consolidata, grazie all'impegno profuso dai singoli attori, anche quest'anno alla collazione del Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, hanno partecipato tutti i componenti della segreteria, fornendo all'uopo la documentazione ed i dati necessari per la compiuta elaborazione.

## INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO

Come confermato dalle statistiche internazionali, la corruzione resta un fenomeno molto diffuso nel nostro Paese. L'Italia sconta una reputazione negativa per ciò che riguarda la capacità di contrastare i fenomeni corruttivi, nonostante i tanti sforzi compiuti negli ultimi anni.

L'ultima edizione dell'Indice di Percezione della Corruzione (c.d. CPI) elaborato da *Transparency International* (la più grande organizzazione a livello globale contro la corruzione), indice che misura la percezione del fenomeno corruttivo nel settore pubblico in numerosi Paesi di tutto il mondo, vede il nostro Paese collocato al 42° posto su 180 Paesi nel mondo analizzati. Il voto assegnato al nostro Paese è di 56 su 100. Il progresso dell'Italia evidenziato nell'edizione 2021 del CPI, in linea con il costante miglioramento dal 2012 ad oggi, è il risultato della crescente attenzione dedicata al problema della corruzione nell'ultimo decennio.

La corruzione rappresenta il comportamento di chi nel corso di un'attività amministrativa abusi del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; l'Aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 definisce in senso ampio la corruzione come *“assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”*).

Per far fronte al fenomeno corruttivo è stata approvata la **legge n. 190/2012** recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, modificata e integrata dal **D.Lgs. n. 97/2016**, con la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione il cui aspetto caratterizzante consiste nella predisposizione per ogni ente pubblico di uno strumento di pianificazione (il Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza, di seguito PTPCT) redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che effettui l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione presenti nell'organizzazione e, conseguentemente, indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Con il **D.Lgs. n. 33/2013** recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, modificato dal **D.Lgs. n. 97/2016**, è stato individuato nel valore della *“trasparenza”* uno dei principali e rilevanti strumenti per la prevenzione della corruzione ed è stato previsto l'obbligo per ogni pubblica amministrazione di adottare specifiche misure dirette a incrementare i livelli di trasparenza delle proprie attività, anche al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali. In base al disposto dell'articolo 10, 1° comma, del D.Lgs. n. 33/2013 il Piano di prevenzione della corruzione deve contenere, in un'apposita sezione, l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente. Con particolare riguardo alla trasparenza, il nuovo comma 2 dell'articolo 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, precisa che la medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni si applica anche agli Ordini professionali *“in quanto compatibile”*. L'inciso riconosce l'esigenza di proporzionare l'applicazione della normativa sulla trasparenza alle peculiarità organizzative e gestionali degli Ordini professionali, tenuto conto della complessità che caratterizza la disciplina. Tale principio è poi ribadito dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 33/2013 che consente di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione *“in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte”* suggerendo *“modalità semplificate”* per gli Ordini professionali. Ad oggi non sono ancora state individuate dal legislatore e dal regolatore le modalità semplificate di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza per gli Ordini professionali (nella delibera ANAC n. 1310/2016 si preannuncia a tal proposito un apposito *“atto d'indirizzo per gli Ordini professionali”*).

L'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, Autorità che vigila sull'applicazione delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa vigente, al fine di dirimere alcuni dubbi interpretativi circa l'obbligo anche per gli Ordini Professionali di adottare le misure di cui alla legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013, con **deliberazione n. 145 del 21 ottobre 2014**, ha ritenuto applicabili tali disposizioni anche agli Ordini ed ai Collegi professionali considerati quali Enti pubblici non economici inseriti nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione. Pertanto, l'Autorità ha stabilito che gli Ordini professionali *“dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013”*.

Con il **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016** l'ANAC (delibera n. 831 del 3 agosto 2016) ha ribadito che *“gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti ad osservare*

*la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione”.*

Nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 l’Autorità ha chiarito definitivamente la diretta applicabilità agli Ordini e Collegi Professionali della disciplina contenuta nella legge n. 190/2012 e nel decreto legislativo n. 33/2013, fornendo anche nella “Parte speciale” alcune specifiche linee guida per l’attuazione delle normative in questione negli “Ordini e Collegi Professionali”.

Con **delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016** l’ANAC ha poi emanato apposite Linee guida integrative del PNA sulla trasparenza contenenti indicazioni sulle modalità di attuazione degli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni e dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013. Va, tuttavia, rilevato che seppur il nuovo comma 1-ter dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, preveda modalità semplificate per gli Ordini professionali, le Linee guida del 2016 non indicano gli adattamenti necessari agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali degli Ordini professionali, limitandosi a rinviare ad un futuro “apposito atto d’indirizzo” di ANAC volto a fornire indicazioni per l’attuazione della normativa sulla trasparenza.

Con **delibera n. 241 del 8 marzo 2017** l’ANAC ha approvato le Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici e di amministrazione ossia le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice cui sono attribuite competenze di indirizzo generale. Per ANAC “le Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche per gli Ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l’organizzazione di tali soggetti”.

Con **comunicato del Presidente del 28 giugno 2017** avente ad oggetto “Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici” l’ANAC ha chiarito che “*gli Ordini professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell’organismo di diritto pubblico*”. Secondo ANAC, pertanto, tale natura giuridica permette di ricondurre gli Ordini professionali nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini dell’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Con il **Piano Nazionale Anticorruzione 2019** (Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019) ha aggiornato e sviluppato alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare ed accompagnare le pubbliche amministrazioni, le società e gli enti chiamati ad applicare la legge 190/2012 verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo che consenta di considerare la predisposizione del PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale.

Con **comunicato del Presidente del 28 novembre 2019** avente ad oggetto “*Precisazioni in ordine all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione negli ordini e nei collegi professionali*”, l’ANAC ha precisato che in caso di assenza di

personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale RPCT un profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all'Ente, dovendosi considerare come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Gli ordini e i collegi, in via residuale e con atto motivato, possono individuare il RPCT in un consigliere dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali (quindi con esclusione dei consiglieri che ricoprono la carica di Presidente, Consigliere Segretario e Tesoriere). Nel caso dell'Ordine degli Avvocati il RPCT è stato individuato nella persona del Revisore Legale del Bilancio dell'Ordine avv. Paolo Florio.

Con **delibera 777 del 24 novembre 2021**, ANAC ha finalmente previsto una serie di semplificazioni per gli Ordini e Collegi professionali, sia in relazione alla trasparenza che ai Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

In particolare, sono stati ridotti gli obblighi di pubblicazione riformulando i contenuti di alcuni dati da pubblicare, rivedendo i termini di aggiornamento delle informazioni presenti sulla sezione *Amministrazione Trasparente* del sito istituzionale e soprattutto rilevando la “*non compatibilità*” di alcuni obblighi di pubblicazione, che automaticamente quindi, decadono. Nello specifico viene sancito il principio di compatibilità (art. 2-bis, co. 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013), che impone di applicare la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche agli ordini professionali “in quanto compatibile”. Ove gli obblighi di pubblicazione non siano considerati “compatibili” sono pertanto ritenuti non applicabili.

In relazione al PTPCT l'ANAC ha utilizzato la soglia dimensionale del numero di dipendenti, inferiore a cinquanta, per individuare gli ordini e i collegi professionali cui sono applicabili le semplificazioni che di seguito vengono elencate:

- a) ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore;
- b) nell'identificare le aree a rischio corruttivo, limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore all'art. 1, co. 16, l. 190/2012 [a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, come, ad esempio, le tre aree specifiche indicate nell'Approfondimento III “Ordini e collegi professionali”, § 2, contenuto nella Parte speciale del PNA 2016;
- c) nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificare chiaramente, per ogni misura, solo alcuni elementi: il soggetto responsabile dell'attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione e i tempi del monitoraggio sull'attuazione della stessa.

**L'Ordine degli Avvocati di Cosenza**, da sempre sensibile ai temi dell'integrità e della trasparenza, ha, pertanto, voluto intraprendere sin dalle prime disposizioni normative in materia di trasparenza un percorso per il graduale adeguamento dell'ente alla legge n. 190/2012 ed al decreto legislativo n. 33/2013, nel rispetto delle indicazioni fornite da ANAC e tenendo conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'amministrazione. Le indicazioni contenute nel presente documento sono state elaborate in una logica di continuità rispetto a quanto previsto e sviluppato nei documenti

precedenti e si configurano in termini di aggiornamento degli stessi.

Il presente **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (PTPCT), redatto dal **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (quale soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del Piano all'organo di indirizzo), di concerto con gli organi di vertice e con la collaborazione del personale dipendente, si prefigge i seguenti obiettivi, coerentemente alle **indicazioni strategiche** provenienti dal Piano Nazionale Anticorruzione e dalle organizzazioni internazionali:

- *ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;*
- *aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;*
- *creare un contesto ambientale sfavorevole alla corruzione elevando il livello di trasparenza;*
- *stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione nella sua accezione più ampia, promuovendo comportamenti virtuosi;*
- *superare la logica meramente adempimentale, ponendosi in una prospettiva di orientamento al risultato.*

Il PTPCT rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Ordine descrive il “processo” finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione della corruzione tramite azioni capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corruttivi. Esso, quindi, è frutto di un processo di analisi del fenomeno corruttivo nella sua accezione più ampia e di successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di un sistema di prevenzione della corruzione e a tutela della trasparenza nell'ambito dell'Ordine.

L'**arco temporale** di riferimento del presente PTPCT è il **triennio 2024-2026**. L'adozione del Piano, peraltro, non si configura come un'attività *una tantum* bensì come un **processo ciclico** in cui gli strumenti e i relativi contenuti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al *feedback* ottenuto dalla loro applicazione e all'evoluzione organizzativa. Il triennio 2024-2026 costituirà per l'Ordine un periodo di monitoraggio e di consolidamento ed eventuale revisione della strategia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza disegnata in passato, con l'obiettivo di superare l'approccio formalistico basato esclusivamente sulla “cultura dell'adempimento normativo”. Il PTPCT deve essere vissuto come un'opportunità di cambiamento reale, d'innovazione dei processi organizzativi e di rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione e non già come un mero adempimento burocratico.

Si precisa che lo sforzo virtuoso che sta compiendo l'Ordine di Cosenza nel percorso di elaborazione del proprio PTPCT è quello di mettere a punto un modello efficace di sistema di prevenzione dei fenomeni corruttivi, tenendo conto delle ridotte dimensioni organizzative dell'ente e dell'esiguità delle risorse finanziarie e umane a disposizione. In attuazione del principio di miglioramento continuo e graduale, la qualità della mappatura dei processi organizzativi relativi alle aree di rischio, generali e specifiche, ha ormai raggiunto un livello elevato e ciò ha consentito di individuare misure di prevenzione efficaci e sostenibili nel tempo.

L’Autorità Nazionale nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato nel 2016 ha rivolto particolare attenzione agli Ordini professionali, di livello centrale e territoriale, individuando alcune modalità attuative e organizzative “semplificate” del sistema di prevenzione della corruzione. A tal fine, l’Autorità suggerisce la possibilità per gli Ordini “di piccole dimensioni” e quindi non dotati di una pianta organica sufficiente ad implementare la normativa anticorruzione di stipulare accordi al fine della predisposizione in comune del Piano al fine di migliorare la mappatura dei macroprocessi organizzativi e la progettazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Anche nella delibera 777 del 24/11/2021 ANAC precisa che “rimane nell’autonomia degli enti stabilire eventuali modalità di aggregazione e collaborazione tra ordini e collegi nazionali e territoriali, per lo scambio e la condivisione di informazioni per la predisposizione dei PTPCT di ciascun ente”.

Il buon successo dell’azione di prevenzione della corruzione è il frutto di un’azione corale e coordinata capace di coinvolgere sia la parte di vertice (Presidente e Consiglio) sia la parte amministrativa nel suo complesso. Complessivamente il livello di coinvolgimento degli attori interni ed esterni, indubbiamente utile al fine di migliorare la qualità del processo di gestione del rischio corruttivo, appare adeguato.

Dal punto di vista metodologico, l’ANAC ha emanato una serie di indicazioni per la gestione dei rischi corruttivi, contenute nell’ALLEGATO 1 al PNA 2019, con le semplificazioni di cui alla delibera 777 del 24/11/2021.

## SEZIONE I – PIANO TRIENNALE

### AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Piano integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza amministrativa, aggiornato rispetto al precedente ed in linea rispetto alle prescrizioni ed agli aggiornamenti elaborati di volta in volta dall’Anac, costituisce atto di indirizzo a cui l’Ordine degli Avvocati di Cosenza deve uniformarsi al fine di prevenire i fenomeni corruttivi e, nel contempo, rendere pubbliche le modalità operative con la fedele esposizione di tutti i dati necessari per la trasparenza amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.



In considerazione di tanto, la legge n. 190/2012, come modificata dal d.lgs. n. 97 del 2016, prevede che *“l’organo di indirizzo individua di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”* (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012).

L’Autorità Nazionale Anticorruzione già nel 2016, nella parte specificamente dedicata agli “Ordini e collegi professionali”, ha ribadito che l’organo di indirizzo politico deve individuare il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio, mentre solo in via residuale e con atto motivato, potrà nominare un consigliere eletto, purché privo di deleghe gestionali.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, con due soli dipendenti a tempo indeterminato, senza alcuna figura professionale apicale, già nelle precedenti Consiliature, in esecuzione dell’art. 1, comma 7 della legge 190/2012 e successive norme in materia, aveva provveduto a nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, un Consigliere privo di deleghe gestionali.

Con delibera del 3 luglio 2023, il nuovo Consiglio dell’Ordine insediatosi nel corso dell’anno 2023, stante il ristretto numero di personale dipendente e l’assenza di una figura apicale avuto riguardo della gratuità dell’incarico e della esigenza di non ricorrere a personale esterno, ha nominato quale RPCT l’avv. Paolo Florio.

## COMPITI DEL CONSIGLIO

I Consigli dell’Ordine dispongono, nel proprio ambito di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, del potere di nomina del RPCT e l’adozione del PTPC ex art. 41, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 97/2016. Tra i contenuti indefettibili dell’anzidetto Piano vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa. Proprio a tale riguardo, pertanto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, dovrà prestare particolare attenzione all’individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione.

L’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce **obiettivo strategico di ogni amministrazione**, che deve tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali. La mancanza di tali obiettivi può configurare un elemento che rileva ai fini della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 19, comma 5, lett. b) del d.l. n. 90/2014. Spetta al Consiglio dell’Ordine di Cosenza la decisione in ordine all’introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività. Dal punto di vista organizzativo, infine, il predetto organo di indirizzo dovrà fare in modo che il RPCT abbia a disposizione una struttura organizzativa di supporto, adeguata, con personale qualificato e mezzi tecnici.

## I FATTI CORRUTTIVI

Come osservato dalla circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013 *“il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”*. Pertanto, le situazioni rilevanti non si esauriscono nella violazione degli artt. 318, 319 e 319-ter c.p. e nei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui, appunto, al Titolo II Capo I del codice penale ma anche in tutte le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso per fini privati delle funzioni attribuite. Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati è l’istituzione apicale periferica dell’intera categoria che, tuttavia, non si pone in posizione gerarchica rispetto all’Avvocatura.

D’altronde, la legge professionale forense (31 dicembre 2012, n. 247) conferma il ruolo centrale rivestito dal Consiglio nell’ordinamento della professione, che è stato sempre esercitato nella piena consapevolezza della responsabilità sociale dell’Avvocatura quale sicuro presidio per la tutela dei diritti, con assidua e proficua collaborazione con gli organi di governo e con l’ordine giudiziario.

Tuttavia, il COA non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge sono specifici.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell’attività amministrativa svolta dal COA, il Piano in adozione, riferito all’intero Ordine nel suo complesso, si sottrae ad alcune regole imposte dalla legge n. 190 del 2012 per la generalità degli Enti pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche, ovvero che svolgono attività di incasso di imposte e tasse, per conto dello Stato e degli enti territoriali. Ad ogni buon conto, appare opportuno ricordare, anche dettagliatamente le disposizioni afferenti alla normativa di settore e quindi la legge n. 247/2012 recante la disciplina dell’**Ordinamento della Professione Forense**. Ed infine, per grandi linee, alcune disposizioni normative di reati in materia di corruzione:

Articolo 314 c.p.	- Peculato.
Articolo 316 c.p.	- Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
Articolo 317 c.p.	- Concussione.
Articolo 318 c.p.	- Corruzione per l’esercizio della funzione.
Articolo 319 c.p.	- Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio. Articolo 319 ter c.p.	- Corruzione in atti giudiziari.
Articolo 319 quater c.p.	- Induzione indebita a dare o promettere utilità.
Articolo 320 c.p.	- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Articolo 318 c.p.	- Istigazione alla corruzione.
Articolo 323 c.p.	- Abuso d’ufficio.
Articolo 326 c.p.	- Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.
Articolo 328 c.p.	- Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione.

## ORGANIGRAMMA E DESTINATARI DEL PIANO

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai componenti del Consiglio, ai componenti delle Commissioni ad eccezione di quelli

esterni che non partecipano alle decisioni inerenti i procedimenti amministrativi oggetto di discussione in Consiglio, ai consulenti, al revisore dei conti, ai titolari di contratti per lavori, servizi e forniture ai rappresentanti apicali delle organizzazione o enti dipendenti e collegati direttamente e/o indirettamente dal Consiglio dell'Ordine.

Attualmente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, con mandato quadriennale 2023 – 2026, è così composto da 21 rappresentanti così indicati:

<b>Presidente</b>	<b>Ornella Nucci</b>
<b>Vicepresidente</b>	<b>Pierluca Bonofiglio</b>
<b>Consigliere Segretario</b>	<b>Andrea Borsani</b>
<b>Consigliere Tesoriere</b>	<b>Enrico Tenuta</b>
<b>Consigliere</b>	<b>Ester Bernardo</b>
<b>Consigliere</b>	<b>Lucio Chimento</b>
<b>Consigliere</b>	<b>Claudio De Luca</b>
<b>Consigliere</b>	<b>Gianluca Filice</b>
<b>Consigliere</b>	<b>Rodolfo Folliero</b>
<b>Consigliere</b>	<b>Angela Rita Forte</b>
<b>Consigliere</b>	<b>Vittorio Gallucci</b>
<b>Consigliere</b>	<b>Emilio Greco</b>
<b>Consigliere</b>	<b>Rosa Ippolito</b>
<b>Consigliere</b>	<b>Franco Vincenzo Locco</b>
<b>Consigliere</b>	<b>Giovanna Loria</b>
<b>Consigliere</b>	<b>Federico Montalto</b>
<b>Consigliere</b>	<b>Maura Monteforte</b>
<b>Consigliere</b>	<b>Angelo Pugliese</b>
<b>Consigliere</b>	<b>Gabriella Reda</b>
<b>Consigliere</b>	<b>Tommaso Simari</b>
<b>Consigliere</b>	<b>Martina Vetere</b>

Revisore legale del Consiglio dell'Ordine è l'avv. **Paolo Florio**

L'Ordine degli Avvocati di Cosenza, inoltre, ha alle proprie dipendenze due lavoratori subordinati:

**Sig.ra Caterina Munno** Livello C4 CCNL ente pubblico non economico

**Dott.ssa Valeria Romeo** Livello C5 CCNL ente pubblico non economico

I soggetti terzi che hanno intrattenuto con l'Ordine degli Avvocati di Cosenza, rapporti di fornitura di servizi e consulenza sono aggiornati e riportati nell'elenco dei Consulenti e Collaboratori previsto dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013 pubblicato trimestralmente sul sito dell'Ordine all'indirizzo: [Amministrazione Trasparente – ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA \(ordineavvocaticosenza.it\)](http://Amministrazione Trasparente – ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA (ordineavvocaticosenza.it))

Allo stesso indirizzo web del sito dell'ordine dovranno risultare periodicamente aggiornate le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e/o eventuali attribuzione di vantaggi economici effettuate e ricevute ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Tra gli organismi collegati quelli di maggiore rilevanza sono:

- la **Fondazione Scuola Forense**, fondazione di diritto privato con uno statuto autonomo ed organi indipendenti i cui membri del Consiglio o di Amministrazione risultano al link [Consiglio d'amministrazione – Scuola Forense della provincia di Cosenza \(scuolaforensecosenza.it\)](http://scuolaforensecosenza.it)
- l'**Organismo di Mediazione** iscritto al numero 168 nel registro degli organismi di mediazione autorizzati dal Ministero di Giustizia  
[ODM – Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza – ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA \(ordineavvocaticosenza.it\)](http://ordineavvocaticosenza.it)
- l'**Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento**  
[OCC Organismo – ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA \(ordineavvocaticosenza.it\)](http://ordineavvocaticosenza.it)

Il COA ha istituito delle **Commissioni** coordinate da Consiglieri e composte da Avvocati iscritti all'albo che hanno fatto pervenire in segreteria la propria candidatura.

Il Consiglio, inoltre, visto l'elevato numero di istanze per l'**ammissione al patrocinio a spese dello stato**, ha istituito una **commissione** per l'istruzione di tutte le pratiche pervenute in segreteria deliberando, all'uopo, la nomina di:

- Avv. Bernardo Ester** – Consigliere Coordinatore
- Avv. Ippolito Rosa** – Consigliere
- Avv. Loria Giovanna** – Consigliere
- Avv. Vetere Martina** – Consigliere Gratuito Patrocinio

Responsabile della Privacy e DPO del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza è l'**avv. Roberto Romei**.

## INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

In relazione all'individuazione delle aree di rischio, pur con espressa riserva di operare maggiori approfondimenti in sede di ulteriore aggiornamento del Piano nei termini di legge, si è proceduto a predisporre, preliminarmente, una mappatura dei processi, cui ha fatto seguito la valutazione del rischio, ed infine, il trattamento dello stesso.-

Il tutto, ovviamente, riprendendo le disposizioni specifiche in materia già individuate dall'Autorità nel precedente PNA.-

Per raggiungere elevati livelli di sicurezza al fine di contrastare, con ogni mezzo, i fenomeni corruttivi, sono state poste in essere una serie di attività prendendo spunto, perciò stesso, dalla metodologia di analisi utilizzata anche da ultimo dall'Anac nell'approvato Piano.

Con tale allineamento, la gestione del rischio si rileva senza dubbio idonea ad assicurare una rappresentazione precisa delle informazioni rilevanti, appunto in armonia con gli orientamenti espressi dall'Autorità e, comunque, in grado di consentire il superamento di ogni criticità eventuale proprio in occasione dei monitoraggi.-

La nuova metodologia di analisi del rischio utilizzata è maggiormente coerente con le recenti raccomandazioni dell'Organo nazionale di vigilanza.-

Essa si basa sull'adozione di un sistema di misurazione ispirato al modello *UN Global Compact*, con l'obiettivo di conferire agilità ed efficacia al processo di valutazione del rischio. Con particolare interesse in ordine al livello di esposizione al rischio di un evento di corruzione, il valore finale è stato calcolato come il **prodotto** della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto: **Rischio (E) UGUALE Probabilità (E) PER Impatto (E)**.-

- 1) La **probabilità** che si verifichi uno specifico evento corruttivo deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi sia di natura oggettiva che soggettiva, tenendo conto della sfera in cui opera, delle potenziali motivazioni degli attori nonché degli strumenti in loro possesso.- Tale valutazione deve essere eseguita con una rappresentazione della probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su cinque valori **molto bassa, bassa, media, alta e altissima**.
- 2) L'**impatto** viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione potrebbe produrre sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa e, comunque, sugli stakeholders.  
In conformità alle indicazioni strategiche formulate dall'Autorità Nazionale, anche con questo Piano, viene presa a riferimento una presunzione di rischio tale da assumere una posizione massimamente garantista.  
Per tale motivo, l'impatto, prudentemente viene classificato in due soli valori **alto ed altissimo**, considerato che, ovviamente, qualsiasi evento pur se lieve andrebbe comunque ad impattare fortemente sull'intera struttura.

Il prodotto derivante da questi due fattori ha avuto, come possibile esito, soltanto tre valori di rischio **medio, alto ed altissimo**, valori questi che richiedono un differenziato trattamento in termini di mitigazione del rischio con idonee misure preventive.

La probabilità e l'impatto costituiscono, dunque, indicatori di sintesi caratterizzati da flessibilità e pluralità delle fonti informative di supporto.

Questi indicatori assumono contenuti più o meno diversi in riferimento ai singoli eventi corruttivi favorendo una valutazione complessiva dei dati a disposizione.

Come anzi detto, nella graduazione del rischio, al fine di rendere immediatamente percepibile il suo livello, si è preferito esprimere il valore complessivo del rischio (valore della probabilità moltiplicato il valore dell'impatto) utilizzando, in armonia con le indicazioni fornite dal Cnf, la seguente classificazione:

- Medio (valore complessivo del rischio da 0 a 10)
- Alto (valore complessivo del rischio da 11 a 15)
- Altissimo (valore complessivo del rischio da 16 a 25)

### *Mappatura dei processi*

Il Piano 2024 – 2026 riflette le caratteristiche della struttura amministrativa che in questo ultimo anno non è stata comunque interessata da alcuna implementazione.

La mappatura ha consentito l'individuazione dei processi e delle loro fasi, permettendo l'elaborazione del catalogo delle singole misure di prevenzione mediante la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dall'ente.

Per lo svolgimento di tale attività, infatti, sono stati coinvolti tutti i dipendenti dell'Ordine.

### *Valutazione del rischio*

L'attività di valutazione del rischio è stata effettuata per ciascun processo e/o fase di processo mappato e si è articolata in tre fasi: identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

### Identificazione del rischio

Con tale attività, è stato possibile ricercare, individuare e descrivere i rischi del fenomeno corruttivo, l'attività di identificazione infatti, ha consentito l'emersione dei possibili rischi per ciascun processo e/o fase di processo, anche attraverso l'analisi del contesto esterno ed interno all'Ordine.

### Analisi del rischio

La fase di analisi del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno.

In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione.

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

Come noto, l'allegato 1 al PNA 2019 suggerisce una graduale semplificazione del sistema di gestione del rischio del fenomeno corruttivo, ivi compresa l'attività di identificazione delle funzioni istituzionali, dei macro processi e dei processi dell'amministrazione, attraverso **un flessibile e contestualizzato approccio che tenga conto della specificità della struttura e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera.**-

L'attività di analisi del rischio ha consentito di procedere alla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che lo stesso produce (impatto), per giungere alla determinazione di un livello.

Questo indirizzo, anche in considerazione dei risultati raggiunti, deve guidare l'amministrazione anche per i prossimi mesi di attività.

In altri termini, l'obiettivo di questi processi si deve sostanziare, senza alcun limite, nell'attività amministrativa volta ad esaminare gradualmente le situazioni al fine di identificare, precipuamente, tutte quelle aree che, in ragione della natura e della peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

### Ponderazione del rischio

L'attività di ponderazione è consistita nel confronto tra i rischi afferenti i singoli processi, al fine di decidere le priorità ed ovviamente l'urgenza di trattamento.-

L'analisi dei rischi, come si diceva, ha permesso di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato.

A seguito delle argomentate analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono stati inseriti in una classifica del livello di rischio che è stata esaminata oltre che valutata per elaborare il conseguenziale trattamento.

### *Il Trattamento del rischio*

Dopo il completamento delle attività di mappatura, identificazione, analisi e ponderazione del rischio è stata avviata la fase di trattamento, con la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti, che consente, da un lato, di individuare e valutare le misure necessarie sempre più implementate per neutralizzare o ridurre il rischio e, dall'altro, di decidere quali rischi trattare prioritariamente rispetto agli altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, sono state individuate e valutate, con la massima attenzione, le rivenienti misure di prevenzione.-

La fase che attiene al trattamento del rischio, giusto allegato 1 PNA 2019, è quella tesa ad individuare i correttivi e, comunque, le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Anche in questo piano sono stati individuati degli indicatori ***nell'area servizi e forniture; nell'area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*** (provvedimenti amministrativi di iscrizione e cancellazione degli Avvocati dall'Albo e provvedimenti amministrativi di accreditamento di eventi formativi) ed infine ***nell'area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario***.

Tra questi ultimi, provvedimenti amministrativi di *incasso quote degli iscritti*, provvedimenti amministrativi di *pagamento verso i creditori*, provvedimenti amministrativi di *gestione del recupero crediti verso gli iscritti*, provvedimenti amministrativi di *ammissione al patrocinio a spese dello stato*, provvedimenti amministrativi di *apposizione del visto di congruità sulle parcelle professionali*.

Il tutto, con l'obiettivo di individuare, ove necessario, ulteriori indicatori in altre aree di competenza.-

## VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL RISCHIO

L'articolato processo di gestione del rischio si completa con la fase di monitoraggio, cioè con la valutazione del livello di rischio a seguito delle misure di prevenzione introdotte. Quest'ultima fase è finalizzata all'attenta verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.-

L'azione di che trattasi è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo gestione del rischio.

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate nel piano triennale rappresenta il vero obiettivo degli strumenti anticorruzione, poiché evidenzia che cosa l'amministrazione sia in grado di attuare, in termini di prevenzione dei comportamenti corruttivi.



Per quello che invece concerne la valutazione del rischio, la stessa, evidentemente, non può che essere ancorata a fattori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

In conclusione, per migliorare i livelli qualitativi, già per verità elevati, di prevenzione del fenomeno garantendo, evidentemente, protezione al soggetto lavoratore che segnala l'illecito sarebbe opportuna la dotazione di un software che consenta la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte dei dipendenti.

Tanto in fedele ossequio alle linee guida fornite dall'Anac, come comunicazione del Presidente dell'Autorità di vigilanza del 15 gennaio 2019.

## WHISTLEBLOWING

Com'è noto il **whistleblowing** è un istituto di prevenzione della corruzione mutuato dall'esperienza dei Paesi anglosassoni, che l'ordinamento italiano ha fatto proprio per poter adempiere agli obblighi convenzionali liberamente assunti con altri Stati nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa. La disciplina di riferimento è contenuta nella legge n. 179/2017 che non solo tutela il dipendente pubblico che segnala illeciti, introducendo un espresso divieto di sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento o qualsiasi altra misura con effetti negativi sulle condizioni di lavoro, nonché il divieto di rivelare l'identità del segnalante, ma introduce anche severe sanzioni qualora, in sede di accertamento, venga riscontrata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni.

Nelle more dei tempi tecnici necessari per la discussione, l'approvazione e la deliberazione dell'eventuale dotazione di questo importante strumento gestionale, al fine di garantire certezza di azione ed evitare la fuoriuscita di notizie in grado di compromettere l'immagine dell'ente e/o della persona segnalante, l'Ordine individua come soggetto competente a ricevere le segnalazioni il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sarà compito di tale soggetto, una volta pervenuta la segnalazione, acquisire ulteriori informazioni utili a circostanziare la denuncia, presso gli uffici interessati.-

In definitiva e per completezza, le misure generali da mettere in campo per il trattamento del rischio sono, per comodità espositiva, qui di seguito ulteriormente e sinteticamente riportate: **controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).**

In questa ottica, l'obiettivo principale dell'amministrazione, è quello di programmare adeguatamente ed operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'Ordine, atteso che la programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano stesso, evidentemente, risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, co 5, lett. a) della legge 190/2012.



# INTEGRITA'

## PREMESSA

Per come riferito dalla segreteria, nel corso degli ultimi tre anni sono pervenute un numero assai esiguo di istanze formali finalizzate ad attività di ricerca e di informazione.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza la trasparenza costituisce un obiettivo strategico della propria azione, da attuare in coerenza alle nuove previsioni introdotte con il d.lgs. n. 97/2016, a partire dalle nuove disposizioni sul diritto di accesso civico "generalizzato".-

## INTRODUZIONE

Il d.lgs. n. 33/2013 recante misure in materia di "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 97/2016 prevede, tra gli adempimenti generali, l'adozione di una sezione appositamente dedicata alla trasparenza amministrativa, che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, oltre che la legalità e lo sviluppo della cultura della integrità.

La sezione deve definire le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Anche in questa sezione il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza mutua i contenuti sviluppati, in virtù ed in esecuzione della normative vigente, dal Consiglio Nazionale Forense e, comunque, le linee guida tracciate dall'ANAC, da considerarsi parte integrante del presente Piano.

La predisposizione della presente sezione consolida la promozione della trasparenza, dell'integrità in coerenza con la predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) nonché del Codice Etico approvato dal Consiglio in data 21.02.2018 e pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine al seguente link

[Codice Etico – ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA \(ordineavvocaticosenza.it\)](http://ordineavvocaticosenza.it)

Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano, dunque, in quanto compatibili le disposizioni adottate nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione nonché nel predetto Codice Etico.

Codice etico, vista l'evoluzione normativa, opportunamente, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza che ancora non risulta dotato di un Codice di comportamento dei dipendenti in grado di integrare il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni già approvato con D.P.R. n. 62/2013 estendendo, peraltro, le prescrizioni ivi contenute a tutti i destinatari del presente Piano.

## OBIETTIVI E LORO MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Gli obiettivi in materia di trasparenza, intesa come strumento di prevenzione della corruzione, sono qui classificati e derubricati con le lettere A) e B):

A) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità oltre che dell'integrità del proprio personale, sia dipendente che non.

B) Intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali ed all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

Le modalità di realizzazione degli enucleati obiettivi devono necessariamente passare attraverso:

a) la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati riguardanti le principali attività del Consiglio e la cui pubblicazione obbligatoria è prevista dal d. lgs. 33/2013 e successive modificazioni e/o integrazioni, ovvero indicata dall'Autorità nazionale anticorruzione nelle delibere e nei cd. "orientamenti" adottati in merito;

b) il monitoraggio delle attività svolte dagli uffici al fine di garantirne la trasparenza immediata e verificare l'integrità delle scelte poste in essere dai dipendenti a tali uffici preposti;

c) l'individuazione e la pubblicazione di "dati ulteriori".

Si tratta di dati scelti dal Consiglio in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.

L'obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dal Consiglio nei limiti, comunque di legge e sempre considerando la particolare natura associativa dello stesso.

d) Informatizzazione dei flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.

L'obiettivo consentirà di ridurre gli oneri delle operazioni di caricamento e pubblicazione per supportare le attività di controllo e monitoraggio periodico da parte del responsabile della trasparenza.

e) La progettazione di un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione dei dati nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente". Anche in questo caso, in considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali del Consiglio, nella redazione della presente sezione, anche al fine di coordinarne i contenuti con il P.T.P.C., sono stati coinvolti i dipendenti della segreteria del Consiglio.

Così che, i dati verranno pubblicati in base al principio della tempestività e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui alla tabella allegata alla presente sezione.

Viste le ridotte dimensioni del Consiglio, tuttavia, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza semestrale.

I Soggetti per come sopra identificati, hanno l'obbligo di attenersi scrupolosamente ai principi ed alle indicazioni del seguente Piano.

L'art. 1, comma 33, della l. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte

delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:

- costituisce **violazione degli standard qualitativi ed economici** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009;
- va valutata come **responsabilità dirigenziale** ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001;
- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici generano responsabilità dei preposti al servizio con l'applicazione delle sanzioni di legge.

Inoltre, in caso di omessa pubblicazione per incarichi esterni a dirigenti, collaboratori consulenti a mente del decreto legislativo n. 33/2013, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità disciplinare del dirigente che l'ha disposto e l'applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.-

Per migliorare le conoscenze e competenze, si dovrà necessariamente attuare un piano di formazione dei dipendenti, in applicazione della legge n. 190/2012, strumento fondamentale nell'ambito della prevenzione della corruzione.

La conoscenza della normativa elaborata a livello nazionale ed internazionale è infatti presupposto imprescindibile per la sua consapevole applicazione ed attuazione a livello locale. Così pure, una formazione adeguata favorisce la creazione di una base omogenea minima di conoscenza oltre che la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

Al pari l'Ordine degli Avvocati, come qualsiasi ente pubblico non economico, dovrà pianificare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

L'obiettivo è diffondere la cultura della trasparenza e sollecitare l'esercizio da parte dei cittadini, delle imprese e di tutti gli attori istituzionali collegati in un sistema di *network*, di un'azione di "controllo" sociale fino ad arrivare alla denuncia del comportamento illecito. Tale azione di prevenzione e contrasto della corruzione deve essere implementata costantemente anche attraverso l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione.

## DATI ED ATTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA

I soggetti per come sopra identificati hanno l'obbligo di attenersi, scrupolosamente, ai principi ed alle indicazioni del redatto Piano. Sono oggetto di pubblicazione obbligatoria

**a) atti normativi ed amministrativi generali:** sono pubblicati sul sito del Consiglio, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", i riferimenti normativi delle norme di legge che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività del Consiglio con appositi link alla banca dati "Normativa" o altra banca dati equipollente. La pubblicazione riguarda anche direttive, circolari, programmi, istituzioni ed ogni altro atto amministrativo generale che dispone sull'organizzazione, funzioni, obiettivi, procedimenti o in cui si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano il Consiglio o si stabiliscano disposizioni per la relativa applicazione;

**b) dati concernenti la sezione per la trasparenza e l'integrità:** sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio, in apposita sezione della macro area "Amministrazione trasparente", la sezione per la trasparenza e l'integrità, il relativo stato di attuazione, i curricula ed i compensi

dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualunque titolo conferiti;

**c) dati concernenti l'organizzazione del Consiglio:** sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", i dati relativi alla composizione del Consiglio e degli uffici, con l'indicazione delle rispettive competenze. In merito all'organizzazione dei dipendenti è pubblicato l'elenco dei recapiti telefonici ove possono essere reperiti e l'indirizzo di posta elettronica certificata di ognuno di essi se ne sono in possesso;

**d) documenti su Consiglieri e Revisori:** sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", l'atto di proclamazione e durata del mandato ed inoltre i dati e le notizie relative al nominato revisore dei conti;

**e) informazioni sui titolari di incarichi dirigenziali, consulenziali e collaboratori** sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", l'atto di conferimento di incarico e compenso stabilito; *curriculum vitae*; incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Consiglio o svolgimento di attività professionali; estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di consulenza o collaborazione conferiti a soggetti esterni con indicazione della durata, del compenso, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato; elenco aggiornato delle posizioni dirigenziali (integrato dai relativi titoli e *curricula*) attribuite a persone, anche esterne al Consiglio, individuate discrezionalmente senza procedure pubbliche di selezione di cui all'art. 1, comma 39 e 40, legge n. 190 del 2012, con rotazione di commesse per forniture di servizi;

**f) personale:** sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", il resoconto annuale del personale a tempo indeterminato;

**g) dati relativi al reclutamento e alla contrattazione collettiva:** sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", elenco dei bandi di concorso in itinere ed espletati nell'ultimo triennio, con relativa indicazione del numero di dipendenti assunti e spese effettuate; dati relativi ai livelli di benessere organizzativo; CCNL nazionale vigente con eventuali interpretazioni autentiche;

**h) dati relativi agli enti di diritto privato in controllo:** sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macroarea "Amministrazione Trasparente";

**i) dati relativi a provvedimenti amministrativi:** è pubblicato sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", elenco dei provvedimenti adottati dal Consiglio all'esito di sedute amministrative ordinarie o straordinarie e anche i provvedimenti finali relativi ad autorizzazioni o concessioni, contratti pubblici, accordi, convenzioni e protocolli. Oltre all'elenco dei provvedimenti, è indicato il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista ed i riferimenti al corrispondente fascicolo (telematico o cartaceo) del procedimento;

**j) atti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi di qualunque genere superiori a € 1.000,00:** sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macroarea "Amministrazione Trasparente", gli atti di concessione e di determinazione dei relativi criteri e modalità di attribuzione, con indicazione dettagliata di tutte le informazioni rilevanti;

**k) dati di bilancio:** sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", bilancio preventivo e consuntivo entro gg. 30 (trenta) dalla relativa adozione o approvazione da parte del Consiglio, e relativi dati in forma sintetica, aggregata e semplificata;

**l) beni immobili e patrimonio:** sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", informazioni identificative sugli immobili posseduti e canoni di locazione versati o percepiti;

**m) dati relativi a controlli:** sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli

organi di revisione amministrativa e contabile, unitamente agli atti cui si riferiscono, riguardanti organizzazione e attività del Consiglio;

**n) dati concernenti i tempi di pagamento:** sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area “Amministrazione Trasparente”, “indicatori dei pagamenti” da pubblicarsi annualmente e “l’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti” recanti i tempi e modi di pagamento di beni, servizi e forniture;

**o) procedimenti amministrativi:** sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area “Amministrazione Trasparente” - descrizione sintetica relativa alle tipologie di procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio - per ogni procedimento amministrativo è necessario indicare: il quadro normativo di riferimento; l’ufficio responsabile della istruttoria e i relativi recapiti sia telefonici che telematici; il responsabile del procedimento ed i relativi recapiti sia telefonici che telematici; l’ufficio o l’organo competente all’adozione del provvedimento finale, se diverso dal responsabile del procedimento, anche con la indicazione dei recapiti telefonici e telematici; la modulistica completa per la presentazione delle istanze, i recapiti degli uffici competenti a ricevere le domande e ogni altra indicazione necessaria per la richiesta di informazione; il termine fissato dalla legge per la conclusione del procedimento; i casi nei quali il provvedimento può essere sostituito da autodichiarazione dell’interessato o in cui si perfeziona il silenzio assenso; gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale in favore dell’interessato;

**p) pagamenti informatici:** sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area “Amministrazione Trasparente”, dati ed informazioni necessarie per l’effettuazione dei pagamenti in modalità informatica ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d. lgs. n. 82/2005 (indicazione codice IBAN e codici identificativi), da specificarsi pure nelle richieste di pagamento.

Considerata la complessità della materia, atteso l’esiguo numero dei preposti, il responsabile RPCT ha invitato i soggetti destinatari, cariche gestionali in *primis*, ad adeguare numericamente la struttura, implementare il sito istituzionale, rendere operativo, in tutte le sue linee il Piano precedentemente adottato con una scrupolosa attenzione all’obbligo di pubblicazione dei pagamenti, dei procedimenti, degli atti e dei dati, nei termini previsti, per come regolati dalla normativa di settore. Invito, reiterato, anche in questo Piano.

Al fine, pertanto, di una corretta applicazione della legge vigente in materia, si riportano, qui di seguito, nella tabella sottostante, i dati che il Consiglio intende pubblicare ed aggiornare periodicamente nel proprio sito istituzionale nella macroarea “Amministrazione trasparente” salvo le eventuali diverse indicazioni che l’Autorità Nazionale Anticorruzione vorrà fornire in esito alla specifica adozione di linee guida in materia:

<b>DATI - ATTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA</b>	<b>RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI</b>	<b>TEMPI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO</b>
<b>a) atti normativi ed amministrativi generali</b>	Consigliere Segretario	Entro <b>gg. 60</b> dall’adozione ed approvazione del presente piano.
<b>b) dati concernenti la sezione riguardante la trasparenza e l’integrità</b>	Responsabile della trasparenza avuto riguardo ai dati trasmessi dai referenti interni	Entro <b>gg. 60</b> dall’adozione ed approvazione del presente piano.

<b>c)</b> dati concernenti la organizzazione del Consiglio, deliberazioni delle sedute consiliari ed atti a valenza generale per gli iscritti	Consigliere Segretario	Entro <b>gg. 45</b> dall'approvazione ed adozione del presente piano e comunque entro e non oltre gg. 30 dalla deliberazione.
<b>d)</b> documenti su Consiglieri e Revisori	Consigliere Segretario avuto riguardo ai dati trasmessi dal revisore e dai componenti il Consiglio	<b>Entro gg. 45 dall'approvazione ed adozione del presente piano e comunque entro e non oltre gg. 30 dalla proclamazione da parte del Presidente uscente dei componenti del Consiglio subentrante.</b>
<b>e)</b> informazioni sui titolari di incarichi dirigenziali, consulenziali e collaboratori	Consigliere Segretario	Entro <b>gg. 30</b> a decorrere dal conferimento dell'incarico.
<b>f)</b> personale	Consigliere Segretario	<b>Entro e non oltre gg. 60</b> a decorrere dall'adozione ed approvazione del presente piano. <b>E comunque entro gg. 30 in tutti i casi di nuova assunzione.</b>
<b>g)</b> dati relativi al reclutamento e alla contrattazione collettiva	Consigliere Segretario	<b>Entro e non oltre gg. 60</b> a decorrere dall'adozione ed approvazione del presente piano. <b>E comunque entro gg. 30 in tutti i casi di nuova assunzione.</b>
<b>h)</b> dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato	Consigliere Segretario	Entro <b>gg. 60</b> decorrenti dalla adozione ed approvazione del presente piano.
<b>i)</b> dati relativi a provvedimenti amministrativi	Consigliere Segretario	Senza indugio e comunque non oltre gg. 25 dall'adozione del provvedimento ad opera del Consiglio.
<b>l)</b> atti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi di qualunque genere superiori a mille euro	Consigliere Segretario avuto riguardo ai dati ricevuti dal Consigliere Tesoriere e dall'ufficio di Segreteria	Entro gg. 45 dalla concessione di sovvenzioni, elargizioni di contributi e sussidi di qualunque genere superiori comunque a mille euro.
<b>m)</b> dati di bilancio	Consigliere Segretario avuto riguardo ai dati ricevuti dal Consigliere Tesoriere e dall'ufficio di Segreteria	Bilancio preventivo e consuntivo entro gg. <b>30</b> dalla relativa adozione o approvazione da parte del Consiglio e comunque dopo i controlli di rito.
<b>n)</b> beni immobili e patrimonio	Consigliere Segretario avuto riguardo ai dati ricevuti dal Consigliere Tesoriere	Entro e non oltre <b>gg. 60</b> dall'adozione del presente piano.

<b>o) dati relativi a controlli</b>	Responsabile della prevenzione della corruzione	Rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, unitamente agli atti cui si riferiscono, riguardanti organizzazione e attività del Consiglio da pubblicarsi <b>entro e non oltre gg. 30</b> decorrenti dal mancato recepimento.
<b>p) dati concernenti i tempi di pagamento</b>	Consigliere Segretario avuto riguardo ai dati ricevuti dal Consigliere Tesoriere	Entro gg. 25 dall'adozione ed approvazione del presente piano.
<b>q) procedimenti amministrativi</b>	Consigliere Segretario	Senza indugio.
<b>r) pagamenti informatici</b>	Consigliere Segretario	Entro gg. 25 dall'adozione ed approvazione del presente piano.

Qui di seguito, infine, viene indicato il Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10, del d.lgs. n. 33/2016 così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 97/2016, anche in deroga alla prassi vigente, confermando la disposizione motivata del Consiglio precedente, non essendoci peraltro dirigenti e responsabili di dipartimenti, stante anche la mancanza di adeguata struttura, allo stato, a disposizione dei nominati responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza

<b>Componente</b> <i>( nome e cognome )</i>	<b>Compito affidato</b>
ANDREA BORSANI	CONSIGLIERE SEGRETARIO

Il Consiglio, tuttavia, con il tramite del responsabile della trasparenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, può individuare eventuali ulteriori dati da pubblicare in una sezione dedicata nella macroarea "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, stabilendone tempi e modi di pubblicazione.

Inoltre, in virtù dell'art. 33 ter del D. L. 179/2012 le stazioni appaltanti che affidano contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa, invita l'Ordine a verificare l'iscrizione.

## ACCESSO AGLI ATTI ED ACCESSO CIVICO

L'Ordine degli Avvocati di Cosenza, si assoggetta, inoltre, a tutte le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990.-

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

**a)** il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");

**b)** il diritto di accedere alla sezione dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di

pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Per quel che riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente". L'istanza va presentata ai sensi dell'art. 5, comma 3,

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.-

#### Come esercitare il diritto nell'ambito del Consiglio:

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata, può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile dell'accesso civico del Consiglio ovvero in mancanza al Presidente avendo cura di indicare nell'oggetto le parole "ACCESSO CIVICO". Il Responsabile per l'accesso civico provvede entro 30 giorni a pubblicare nel sito istituzionale del Consiglio il documento, l'informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

#### Ritardo o mancata risposta del Responsabile dell'accesso civico.

Nel caso in cui il dirigente Responsabile dell'accesso civico del consiglio ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio, soggetto titolare del potere sostitutivo, utilizzando la posta elettronica certificate dell'Ordine.

Il titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo, provvede, nei termini di cui all'art. 2, comma 9 ter della legge n. 241/1990, alla pubblicazione sul sito web istituzionale di quanto richiesto e, contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

#### Responsabile dell'accesso civico del Consiglio.

Con deliberazione del 29 settembre 2020, il Consiglio, all'unanimità dei presenti, ha nominato, Responsabile dell'accesso civico il Presidente del Consiglio dell'Ordine,

La sezione viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Al fine di coinvolgere ogni soggetto, tutti gli interessati, possono inviare all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio e per conoscenza a quello del responsabile della trasparenza eventuali suggerimenti, critiche e proposte di miglioramento e/o aggiornamento della presente sezione.-

## DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente sezione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni generali di cui alla legge n. 190 del 2012, del d. lgs. 33/2013 nonché del d. lgs. 39 del 2013 e, comunque, le prescrizioni contenute nel PNA dell'Autorità Nazionale Anticorruzione oltre che le indicazioni previste nel Piano approvato dal Consiglio Nazionale Forense da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

Questo Ente invita chi dovesse riscontrare imprecisioni e/o errori ad effettuare una segnalazione all'indirizzo pec istituzionale [segreteria@avvocaticosenza.it](mailto:segreteria@avvocaticosenza.it), indirizzando apposta



nota al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.-